



## COMUNE DI PISA

<b>TIPO ATTO <i>PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD</i></b>	
<b>N. atto DD-18 / 777</b>	<b>del 03/07/2015</b>
<b>Codice identificativo 1163934</b>	

<b>PROPONENTE <i>Attività produttive - Edilizia privata</i></b>
---

<b>OGGETTO</b>	<b>LINEE GUIDA TECNICHE IN MATERIA DI ATTIVITA' ACCESSORIE RICREATIVE E DI SVAGO DEGLI STABILIMENTI BALNEARI</b>
----------------	--

Istruttoria Procedimento	
Posizione Organizzativa responsabile	
Dirigente della Direzione	<b><i>BACCIARDI GIUSEPPE</i></b>



**COMUNE DI PISA  
DIREZIONE DD-18  
UFFICIO SUAP  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**OGGETTO: LINEE GUIDA TECNICHE IN MATERIA DI ATTIVITA' ACCESSORIE  
RICREATIVE E DI SVAGO DEGLI STABILIMENTI BALNEARI**

**IL DIRIGENTE**

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i., che attribuisce ai dirigenti la competenza all'adozione degli atti di gestione e l'art. 34 del regolamento sull'assetto organizzativo e gestionale che prevede la possibilità per il dirigente di delegare alcune funzioni ai soggetti titolari di posizione organizzativa;

CONSIDERATO che:

- con provvedimento del Sindaco n. 28/2015, con decorrenza 01/05/2015 il sottoscritto è stato nominato Dirigente della Direzione Edilizia Privata e SUAP;

CONSIDERATO che il Comune di Pisa persegue l'obiettivo di valorizzare e qualificare l'offerta balneare con particolare attenzione alle attività proposte nell'ambito dell'arenile e ritenute un importante elemento che caratterizza e identifica il marketing turistico locale;

CONSIDERATA l'ampia diffusione delle attività di intrattenimento in genere, da svolgersi durante l'orario di apertura degli stabilimenti balneari e annessi esercizi di somministrazione, da cui scaturisce una sorta di valore aggiunto con riflessi positivi sugli imprenditori medesimi e sull'economia locale nel suo complesso;

CONSIDERATO che a seguito dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 124 del regolamento di attuazione del TULPS, RD 635/1940, operata dall'art. 13 del D.L. 92/2012 n.5 convertito nella Legge n.35/2012, non è più richiesta la licenza di cui all'art.69 del TULPS, di cui al R.D. 773/1931 per lo svolgimento di piccoli spettacoli presso i pubblici esercizi ( attuali somministrazioni di alimenti e bevande), qualora i medesimi siano funzionali alla attività di somministrazione, senza tratti di imprenditorialità specifica nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo;

ATTESI, tra l'altro, il dovere e la necessità di tutelare la popolazione del litorale da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività di intrattenimento accessorie all'attività principale che possono provocare fenomeni di disturbo della quiete pubblica e ambientale;

Ritenuto pertanto di dover definire le tipologie di attività di piccoli intrattenimenti e spettacoli da effettuarsi come attività di intrattenimento libera accessoria ai locali di somministrazione di alimenti e bevande a seguito dell'abrogazione dell'art. 124 comma 2 del R.D. 635/1940 a condizione che le stesse si svolgano nel pieno rispetto delle caratteristiche salienti dei locali e delle modalità di esercizio definite agli art. da 1 a 4 delle "linee guida tecniche" costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che a seguito della abrogazione del 2° comma, dell'art. 124 del R.D. n. 635/1940, i sottoindicati articoli da 1 a 4, oggetto di approvazione in linea tecnica, assumono valore di linee guida sperimentali interpretative della normativa nazionale e regionale regolante la materia in materia di attività di piccoli trattenimenti e spettacoli accessori alle attività di somministrazione degli stabilimenti balneari;

#### **ART. 1 DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA'**

1.L'esercizio delle attività accessorie ricreative e di svago nell'ambito degli stabilimenti balneari consente lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo come attività libera, previa presentazione alla Direzione Ambiente del Comune, tramite SUAP, una valutazione d'impatto acustico relativa alle emissioni sonore prodotte dall'attività di cui sopra. Resta inteso che dette attività si intendono subordinate rispetto a quella di somministrazione di alimenti e bevande.

In tali ben definite circostanze non dovranno apportarsi significative trasformazioni all'assetto dei locali e dell'area esterna di pertinenza dello stabilimento aventi diversa destinazione, senza alterazione delle caratteristiche strutturali, ma soprattutto senza che si manifestino nell'organizzazione dello spettacolo elementi tipici dell'imprenditorialità specifica del settore di pubblico spettacolo, come meglio specificato al successivo art. 2.

2. Si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti e spettacoli senza ballo:

a) l'effettuazione di spettacoli ovvero di divertimenti ed attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti rappresentazioni musicali con strumenti, diffusione di musica riprodotta con presenza di disc-jockey, cabaret, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;

b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti ed attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare (es. Karaoke, giochi a quiz), fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

3. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, ai fini di rientrare nella tipologia di cui ai punti a) e b), in modo tale di non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo e conseguentemente nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 3.

4. E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente articolo, salvo che:

a) L' esercente sia munito di autorizzazione ai sensi degli artt. 68 o 69 del TULPS;

b) Il locale sia dotato di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS .

#### **ART. 2 CARATTERISTICHE DEI LOCALI E MODALITA' DI ESERCIZIO DEI PICCOLI TRATTENIMENTI**

1.Non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di una attività di intrattenimento che sia svolta entro i seguenti limiti:

a) Afflusso delle persone

E' consentito un afflusso di non oltre 200 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione e nella superficie aperta al pubblico, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lettera b);

b) Capienza del locale

E' assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e in aree esterne di pertinenza dell'esercizio di 1,2 persone per metro quadrato di superficie aperta al pubblico;

c) Utilizzo degli spazi

L'attività di intrattenimento deve comunque avvenire nell'ambito di spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e negli spazi qualificati come aperti al pubblico e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane, palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo e prevalente utilizzo del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

d) Ingresso gratuito

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve poter accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di trattenimento, così come disciplinati all'Art. 2, comma 2, lett. a) e b);

e) Divieto di maggiorazione dei prezzi

E' vietata qualsiasi maggiorazione (o attività analoghe) del prezzo delle consumazioni rispetto a quello normalmente praticato dall'esercizio;

f) Divieto di pubblicizzazione autonoma dell'attività accessoria di tipo ricreativo;

g) Complementarietà dell'attività di intrattenimento e limiti acustici.

2.L'attività di piccolo trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine devono essere osservate le seguenti prescrizioni in ambito di impatto acustico.

Presentazione nei 45 giorni precedenti all'attività ricreativa alla Direzione Ambiente del Comune, tramite SUAP, una valutazione d'impatto acustico relativa alle emissioni sonore prodotte dall'attività di cui trattasi, ai fini del rilascio dell'eventuale nullaosta previsto dall'art.8 comma 6 della L. n. 447/1995.

Fatte salve specifiche deroghe, da valutare caso per caso per eventi temporanei ed occasionali come indicato al successivo articolo 4, le attività di intrattenimento e svago ed i trattenimenti musicali dal vivo con apparecchi acustici ed elettroacustici, sia al chiuso che all'aperto, dovranno essere effettuate senza superare i limiti massimi di immissione, emissione e criterio differenziale, stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 per le classi acustiche previste dal piano comunale approvato con del C.C. n. 66/2004.

L'esercizio dell'attività di intrattenimento con musica dal vivo è consentito dalle ore 16,00 alle ore 24,00; all'interno di tale fascia oraria la potenza dei diffusori acustici deve essere contenuta entro i 150 W RMS l'uno, rispettando comunque i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, comprovati dalla relazione di valutazione di impatto acustico di cui alla DGRT n. 857/2014.

Oltre le 24:00 la diffusione della musica potrà essere effettuata esclusivamente come sottofondo e dovranno essere rispettati i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, comprovati dalla relazione di valutazione di impatto acustico di cui alla DGRT n. 857/2014.

3.Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la diretta responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività ricreative e di svago.

### **ART. 3 PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI TEMPORANEI IN DEROGA**

1.Le emissioni sonore prodotte dalle attività musicali, esercitate all'interno dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, con le caratteristiche di cui all'Art. 2, che superino i valori previsti dal DPCM 14/11/1997 per la zona acustica del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), possono essere consentite come attività temporanea ai sensi dell'art. 16 della DPGR n. 2R/2014 e successive modifiche, e possono essere autorizzate, con frequenza esclusivamente occasionale.

2. In circostanze di particolare rilievo ed in via occasionale, esclusivamente fino alle ore 24:00, potrà essere richiesta una deroga ai limiti indicati all'art. 3, secondo le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee e dalla DPGR 2R/2015 e successive modifiche.

3. Per le attività di cui ai commi precedenti, al fine di contenere l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi, dovrà essere preventivamente presentata alla Direzione Ambiente, tramite il SUAP comunale, apposita domanda di autorizzazione con la relativa documentazione secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee e dal DPGR n. 2R/2015 e successive modifiche tra cui anche il calendario delle serate prescelte. Gli impianti elettroacustici di diffusione musicali, comunque impiegati, dovranno essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi.

#### **ART. 4 APPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. Le attività ricreative e di svago il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui agli articoli 2 e 3, non sono soggetti alla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi di cui al DPR 151/2011, smi.

2. Tali attività, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 80 del TULPS in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i locali medesimi come di pubblico spettacolo.

Ritenuto pertanto di dover approvare le linee guida tecniche sperimentali contenute nei suddetti articoli da 1 a 4 per effetto dell'avvenuta abrogazione del secondo comma dell'art. 124 del R.D. n.635/1940;

#### **DETERMINA**

1) Per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, di proporre le linee guida tecniche sperimentali contenute negli art.1-2-3-4 allegate come parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A" del presente provvedimento, in materia di attività accessorie ricreative e di svago a servizio delle attività di somministrazione degli stabilimenti balneari per effetto dell'avvenuta abrogazione del secondo comma dell'art. 124 del R.D. n.635/1940:

#### **ART. 1 DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA'**

1. L'esercizio delle attività accessorie ricreative e di svago nell'ambito degli stabilimenti balneari consente lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo come attività libera, previa presentazione alla Direzione Ambiente del Comune, tramite SUAP, una valutazione d'impatto acustico relativa alle emissioni sonore prodotte dall'attività di cui sopra. Resta inteso che dette attività si intendono subordinate rispetto a quella di somministrazione di alimenti e bevande.

In tali ben definite circostanze non dovranno apportarsi significative trasformazioni all'assetto dei locali e dell'area esterna di pertinenza dello stabilimento aventi diversa destinazione, senza alterazione delle caratteristiche strutturali, ma soprattutto senza che si manifestino nell'organizzazione dello spettacolo elementi tipici dell'imprenditorialità specifica del settore di pubblico spettacolo, come meglio specificato al successivo art. 2.

2. Si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti e spettacoli senza ballo:

a) l'effettuazione di spettacoli ovvero di divertimenti ed attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti rappresentazioni musicali con strumenti, diffusione di musica riprodotta con presenza di disc-jockey, cabaret, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;

b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti ed attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare (es. Karaoke, giochi a quiz), fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

3. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, ai fini di rientrare nella tipologia di cui ai punti a) e b), in modo tale di non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo e conseguentemente nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 3.

4. E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente articolo, salvo che:

a) L' esercente sia munito di autorizzazione ai sensi degli artt. 68 o 69 del TULPS;

b) Il locale sia dotato di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS .

#### **ART. 2 CARATTERISTICHE DEI LOCALI E MODALITA' DI ESERCIZIO DEI PICCOLI TRATTENIMENTI**

1. Non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di una attività di intrattenimento che sia svolta entro i seguenti limiti:

a) Afflusso delle persone

E' consentito un afflusso di non oltre 200 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione e nella superficie aperta al pubblico, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lettera b);

b) Capienza del locale

E' assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e in aree esterne di pertinenza dell'esercizio di 1,2 persone per metro quadrato di superficie aperta al pubblico;

c) Utilizzo degli spazi

L'attività di intrattenimento deve comunque avvenire nell'ambito di spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e negli spazi qualificati come aperti al pubblico e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane, palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo e prevalente utilizzo del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

d) Ingresso gratuito

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve poter accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di trattenimento, così come disciplinati all'Art. 2, comma 2, lett. a) e b);

e) Divieto di maggiorazione dei prezzi

E' vietata qualsiasi maggiorazione (o attività analoghe) del prezzo delle consumazioni rispetto a quello normalmente praticato dall'esercizio;

f) Divieto di pubblicizzazione autonoma dell'attività accessoria di tipo ricreativo;

g) Complementarietà dell'attività di intrattenimento e limiti acustici.

2.L'attività di piccolo trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine devono essere osservate le seguenti prescrizioni in ambito di impatto acustico.

Presentazione nei 45 giorni precedenti all'attività ricreativa alla Direzione Ambiente del Comune, tramite SUAP, una valutazione d'impatto acustico relativa alle emissioni sonore prodotte dall'attività di cui trattasi, ai fini del rilascio dell'eventuale nullaosta previsto dall'art.8 comma 6 della L. n. 447/1995.

Fatte salve specifiche deroghe, da valutare caso per caso per eventi temporanei ed occasionali come indicato al successivo articolo 4, le attività di intrattenimento e svago ed i trattenimenti musicali dal vivo con apparecchi acustici ed elettroacustici, sia al chiuso che all'aperto, dovranno essere effettuate senza superare i limiti massimi di immissione, emissione e criterio differenziale, stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 per le classi acustiche previste dal piano comunale approvato con del C.C. n. 66/2004.

L'esercizio dell'attività di intrattenimento con musica dal vivo è consentito dalle ore 16,00 alle ore 24,00; all'interno di tale fascia oraria la potenza dei diffusori acustici deve essere contenuta entro i 150 W RMS l'uno, rispettando comunque i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, comprovati dalla relazione di valutazione di impatto acustico di cui alla DGRT n. 857/2014.

Oltre le 24:00 la diffusione della musica potrà essere effettuata esclusivamente come sottofondo e dovranno essere rispettati i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, comprovati dalla relazione di valutazione di impatto acustico di cui alla DGRT n. 857/2014.

3.Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la diretta responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività ricreative e di svago.

### **ART. 3 PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI TEMPORANEI IN DEROGA**

1.Le emissioni sonore prodotte dalle attività musicali, esercitate all'interno dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, con le caratteristiche di cui all'Art. 2, che superino i valori previsti dal DPCM 14/11/1997 per la zona acustica del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), possono essere consentite come attività temporanea ai sensi dell'art. 16 della DPGR n. 2R/2014 e successive modifiche, e possono essere autorizzate, con frequenza esclusivamente occasionale.

2. In circostanze di particolare rilievo ed in via occasionale, esclusivamente fino alle ore 24:00, potrà essere richiesta una deroga ai limiti indicati all'art. 3, secondo le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee e dalla DPGR 2R/2015 e successive modifiche.

3. Per le attività di cui ai commi precedenti, al fine di contenere l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi, dovrà essere preventivamente presentata alla Direzione Ambiente, tramite il SUAP comunale, apposita domanda di autorizzazione con la relativa documentazione secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee e dal DPGR n. 2R/2015 e successive modifiche tra cui anche il calendario delle serate prescelte. Gli impianti elettroacustici di diffusione musicali, comunque impiegati, dovranno essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi.

#### **ART. 4 APPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. Le attività ricreative e di svago il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui agli articoli 2 e 3, non sono soggetti alla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi di cui al DPR 151/2011, s.m.

2. Tali attività, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 80 del TULPS in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i locali medesimi come di pubblico spettacolo.

2) Ai sensi dell'art.35 del Reg. sull'assetto organizzativo e gestionale approvato con delibera di G.C. n. 205/2012:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Bacciardi

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.